



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

Det. Sindacale N. 67
Del 25-10-2016

Oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento con istanza di sospensione proposta innanzi la Commissione Tributaria di Agrigento dalla Sig.ra Vaccaro Ignazia – Costituzione in giudizio.

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di Ottobre, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il capo settore affari tributari e legali

Premette che :

Con ricorso pervenuto tramite raccomandata al Comune di Palma di Montechiaro, in data 19/07/2016, prot. n. 25749, la Sig.ra Vaccaro Ignazia ha proposto opposizione, con istanza di sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29120169002145054000, notificata in data 21.06.2016, con cui è stato richiesto il pagamento complessivo di € 4.331,68, compresi interessi ed accessori, per tasse di smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 e 2011, nonché delle prodromiche cartelle esattoriali indicate nel ricorso;

Considerate infondate le motivazioni esposte nel ricorso in fatto e in diritto;

Vista la documentazione agli atti dell'ufficio TARSU;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente costituirsi nel giudizio, ai sensi dell'art.82, 2° comma, c.p.c.;

Visti gli artt. 50 e 107 del D.L.vo n. 267/2000;

Propone

Di costituirsi nel presente giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai sensi dell'art.82, 2° comma, c.p.c., attribuendo al funzionario responsabile del servizio la relativa delega della rappresentanza in giudizio.

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

Vista la L.r. del 16.12.2008 n. 22.

Vista la proposta del capo settore affari tributari e legali

Determina

Di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Vaccaro Ignazia avanti alla Commissione Tributaria di Agrigento, delegando la rappresentanza e la difesa in giudizio al Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi.

Il Sindaco
Pasquale Amato



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

opposizione avverso intimazione di pagamento con istanza di sospensione

Della signora *Vaccaro Ignazia* nata Palma di Montechiaro il 28.09.1960 ove risiede in via Cartesio 1, codice fiscale VCC GNZ 60P68 G282F, elettivamente domiciliata in Agrigento via Mazzini n. 205 presso lo studio dell'Avv. Davide Ciccarello, codice fiscale CCC DVD 66L06 A089U, indirizzo PEC davideciccarello@avvocatiagrigento.it, numero fax 0922-610479, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente ricorso;

contro

- **Riscossione Sicilia spa**, in persona del legale rappresentate p.t. con sede in Palermo in via Morselli 8, c.f. 04739330829
- **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palma di Montechiaro (AG), Via Fiorentino n. 89

per l'annullamento previa sospensione

della intimazione di pagamento n. 291 2016 9002145054000, notificata in data 21.06.2016, con cui è stato richiesto il pagamento complessivo di € 4.331,68, compresi interessi ed accessori, per i tasse smaltimento rifiuti e tributo provinciale anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 e 2011, nonché delle prodromiche cartelle di pagamento in appresso indicate.

Motivi

Si rappresenta che nell'atto di intimazione di pagamento si fa menzione delle seguenti prodromiche cartelle esattoriali:

- a) Cartella di pagamento 29120020020028162371000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0025749
del 19/07/2016



- s.p.a, il 13.02.2003 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2001, importo totale di € 362,93;
- b) Cartella di pagamento 29120031005280000000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, il 15.03.2004, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2002, importo totale di € 475,48;
- c) Cartella di pagamento 29120040035180100000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, l'11.04.2005, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2003, importo totale di € 539,80;
- d) Cartella di pagamento 29120060005166534000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, il 14.11.2006, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2004 importo totale di € 498,90;
- e) Cartella di pagamento 29120060007287035000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, il 14.11.2006, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2005, importo totale di € 587,74;
- f) Cartella di pagamento 29120070019518437000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, il 10.04.2008, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2006, importo totale di € 567,49;
- g) Cartella di pagamento 29120110009224978000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, il 20.07.2011, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2010, importo totale di € 600,34;

h) Cartella di pagamento 29120120017980410000, emessa nei confronti della ricorrente presuntivamente notificata, secondo quanto riferito da Riscossione Sicilia spa, il 12.01.2013, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2002, importo totale di € 699,00;

Sul punto si evidenzia che la ricorrente non ha mai ricevuto le cartelle in questione in quanto non le sono mai stata notificate.

Conseguentemente la nullità/inesistenza della notifica della cartella esattoriale (atto presupposto) determina una illegittimità dall'intimazione di pagamento (atto derivato).

Ora, se è vero quanto sopra asserito, sul punto deve essere controparte a dare prova contraria esibendo idonea documentazione circa la esistenza e la regolarità della notifica della cartella.

Si eccepisce, pertanto, la nullità dell' opposto Atto di Intimazione di Pagamento in quanto non preceduto dalla notifica e/o notifica valida delle afferenti Cartelle di Pagamento (Atto presupposto), essendo tale adempimento presupposto indefettibile per l'emissione di un Atto di Intimazione di Pagamento, come quelli a cui oggi ci si oppone.

L' art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 al co. 1, abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata, quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Il co. 2, prevede che *" Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"*.

Pertanto, nella scansione procedimentale predeterminata dal legislatore l'Atto di Intimazione di Pagamento (Atto successivo) non può essere emanato senza previa notifica della Cartella di Pagamento (Atto presupposto).

Sul punto le Sezioni Unite con sentenza n. 16412 del 2007 hanno chiaramente e risolutivamente statuito il seguente principio di diritto secondo cui *"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a farla emergere nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio di difesa. NELLA PREDETTA SEQUENZA, L'OMISSIONE DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO PRESUPPOSTO (nel caso di specie cartella di Pagamento) COSTITUISCE VIZIO PROCEDURALE CHE COMPORTA LA NULLITÀ DELL'ATTO CONSEQUENZIALE (nel caso di specie Atto di Intimazione di Pagamento) NOTIFICATO". (Cass. Civ., SS. UU., 3.7.2007 n. 16412).*

Tali principi, secondo la sentenza n. 5791 del 2008 delle SS.UU., valgono, anche, nei casi di irrituale notifica dell' *"atto presupposto"*.

In armonia con ciò la giurisprudenza di merito ritiene nullo l'Atto di Intimazione di Pagamento ogni qual volta non sia preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione della cartella di pagamento e, quindi, di quella parte del ruolo che riguarda il contribuente, indispensabile ai fini della garanzia del diritto di difesa dello stesso. (Comm. Trib. Prov., Siracusa, n. 124 del 2009; Idem. Comm. Trib. Prov., Bari, n. 289 del 2005).

I due atti hanno funzione diversa, in quanto la cartella ha la funzione di portare a diretta conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, mentre l'Atto di Intimazione di Pagamento attiene alla riscossione coattiva mediante espropriazione forzata.

Il fatto che entrambi i suddetti atti contengano una intimazione di pagamento entro un termine breve, (con l'avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata), non significa affatto che siano fungibili ed in particolare che la cartella di pagamento possa essere sostitutiva dall'avviso di intimazione.

Sono evidenti, infatti, differenze di contenuto, di funzione e, più in generale di disciplina degli stessi. (Cass. Civ., SS. UU., 3.7.2007 n. 16412).

In particolare il primo atto rappresenta l'antecedente temporale, ma anche logico-funzionale del secondo, il quale appunto presuppone che al contribuente sia stata data notizia dell'iscrizione a ruolo e che gli sia stato già intimato il relativo pagamento, ossia che gli sia stata notificata la cartella di pagamento.

Sicché la diversità sostanziale e funzionale dei due atti, cartella di pagamento e atto di intimazione di pagamento, nonché la loro consequenzialità, hanno come effetto la coerente insostituibilità del primo (Cartella di pagamento) ad opera del secondo (Atto di Intimazione di Pagamento) e, quindi, della invalidità del secondo ove emanato in difetto del primo, il cui obbligo di motivazione, prescritto a garanzia del diritto di difesa del contribuente, non può essere eluso con l'omissione della notificazione della cartella di pagamento.

La notifica di un Atto di Intimazione di Pagamento non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento e cioè di quel ruolo che riguarda il singolo contribuente, (ovvero manchi la prova, ricadente sul Concessionario, in base ai principi generali in tema di onere della prova applicabile anche in materia tributaria, in ordine alla tutela del contribuente), si traduce nella notifica di un atto privo di titolo e, quindi, nullo.

Sicché in assenza della notificazione cartella di pagamento, come, anche, nella ipotesi in cui essa sia nulla oppure venga annullata, l'Atto di Intimazione di Pagamento non può che essere annullato (Cass. Civ., n. 24975 del 2006; Comm. Trib. Prov., Siracusa n. 124 del 2005).

Nella fattispecie concreta, l'amministrazione procedente assume che l'impugnato Atto di Intimazione di Pagamento sia stato preceduto dalla notifica delle afferenti Cartelle di Pagamento sopra meglio indicate.

Tali presunte Cartelle di Pagamento, invece, non sono mai state notificate alla ricorrente, che non ha mai ricevuto tali cartelle, né tanto meno avuto notizia o

conoscenza delle medesime, né degli altri atti interruttivi che l'Agente delle Riscossione asserisce, per di più genericamente, avere notificato ai fini della prescrizione, con grave lesione del suo diritto di difesa.

La ricorrente, difatti, non è in grado di effettuare alcun controllo sulla correttezza della pretesa creditoria *de qua* di cui non ha cognizione e che giova ribadire comunque non è dovuta dalla stessa, stante che l'impugnato Atto di Intimazione di Pagamento nulla dice in ordine al titolo e/o alle presunte ragioni della asserita pretesa creditoria azionata.

Sicché alla luce dei principi sopra richiamati il denunciato vizio non può che determinare in radice la nullità di tutti gli atti conseguenti (Atto di Intimazione di Pagamento) qui impugnati.

A tal proposito si evidenzia che vi è un obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine previsto dall'art. 26, comma 4, del D.P.R. 602/73, a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione di Riscossione Sicilia spa non costituisce prova dell'avvenuta notifica (Comm Trib. Caserta sezione 10 sentenza n. 371/2006).

Diretta conseguenza della errata notifica è **la intervenuta prescrizione** circa la debenza di quanto richiesto in pagamento.

Ed invero, si tratterebbe di Tasse smaltimento rifiuti e tributo provinciale dovute al comune di Palma di Montechiaro relative agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 e 2011 considerando la totale assenza/nullità/inesistenza della notifica della cartella deve ritenersi abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per tali tributi e, conseguentemente, estinta ogni pretesa da parte degli enti convenuti.

Questa difesa, altresì, rileva che l'impugnato atto è comunque nullo e/o annullabile e, comunque, inefficace in quanto l'Agente della Riscossione non **si è peritato di**

allegare le asserite cartelle di pagamento impugnate, che costituiscono strumenti indispensabili per l'emissione di un atto del tipo di quello opposto.

Con tale *modus operandi* il Concessionario ha palesemente ed inopinatamente violato l'art. 7, co. 1, parte seconda, L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), il quale prevede espressamente che **"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"**.

La norma è chiara e non si presta ad interpretazioni equivoche.

Laddove un atto tributario richiama, in parte motiva, un altro atto, prodromico al primo, questo deve essere allegato.

Ciò sia per mettere in grado il contribuente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa sia, per consentire ai giudici aditi di verificare la rispondenza fra il contenuto dell'atto tributario oggetto di impugnazione e quello dell'atto prodromico e, per la conseguenza, la fondatezza della pretesa tributaria.

L'obbligatorietà di allegazione degli atti richiamati in motivazione è stata, del resto, espressamente statuita dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, intervenendo in materia, ha disposto che con l'entrata in vigore della L. n. 212/2000, l'avviso di accertamento deve contenere in allegato l'atto cui la motivazione fa riferimento. (Cass. Civ., Sez. Trib., 10.10.2002, n. 4989; *IDEM*, Cass. Civ., Sez. Trib., 14.04.2004, n. 7080).

Tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato e ribadito dai Massimi Giudici che hanno reiteratamente disposto che *"L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato, posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 non è stabilito solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'Amministrazione fiscale, ma, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre*

eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale".
(Cass. Civ., Sez. Trib., 2010, n. 18532).

Sempre, i Massimi Giudici hanno sancito che la L. n. 212/2000 per i precetti costituzionali da essa portati (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.) ha lo *status* di legge di rango superiore, trovandosi in una posizione preordinata nella gerarchia delle fonti.

Tale prassi comporta in modo incontestabile la nullità dell'impugnato atto per violazione dell'art. 7, co. 1, parte 2, della L. n. 212/2000.

Sul punto, non hanno fatto mancare il loro contributo i giudici di merito, i quali hanno pacificamente ribadito che, ove non siano state allegate le cartelle di pagamento che costituiscono gli atti presupposti per l'emissione dell'atto da impugnare, quest'ultimo è nullo.

Quanto dedotto servirà, senz'altro, all'Ill.Ma Commissione Tributaria adita, ad accogliere l'eccezione di parte in ordine alla nullità dell'atto impugnato, derivante dalla mancata allegazione all'impugnata Intimazione di pagamento delle asserite cartelle di pagamento suddette, respingendo ogni deduzione contraria.

Sotto altro profilo, nella non temuta ipotesi che controparte riesca a provare la regolarità delle notifiche delle cartelle si eccepisce, comunque, la prescrizione quinquennale prevista in tema di tasse smaltimento rifiuti atteso che l'intimazione è stata notificata in data 21.06.2016.

In proposito, occorre prima di tutto porsi la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito tributario (per non aver opposto le cartelle notificate nelle date asserite da controparte), causa mancata opposizione, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto per la tassa rifiuti ovvero al termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c..

A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12263/2007, che, sebbene riferiti alle c.d. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta.

In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che *"la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione"*.

Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ., ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi *mutatis mutandis* anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale: **la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.**

Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito tributario non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'*actio iudicati* previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei tributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale.

Nella fattispecie, atteso che tra la data delle notifiche delle cartelle esattoriali concernente la tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale dovuto al comune di Palma di Montechiaro (**quasi tutte notificate dal 2001 al 2008**), e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento (**21.06.2016**) sono trascorsi **più**



di cinque anni, è da ritenersi che la prescrizione quinquennale è senz'altro già maturata.

Tale prescrizione è, peraltro, ancor di più sussistente ove si consideri, come detto sopra, l'eccezione difetto/nullità/omessa notifica delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo.

Alla luce di quanto sopra esposto vanno dichiarati prescritti i crediti tributari, illegittima la iscrizione a ruolo e conseguentemente vanno annullate le cartelle esattoriali n. Cartella di pagamento 29120020020028162371000, la n. 29120031005280000000, la n. 29120040035180100000, la n. 29120060005166534000, la n. 29120060007287035000, la n. 29120070019518437000, la n. 29120110009224978000, la n. 29120120017980410000, nonché la successiva intimazione di pagamento n. 2912016 9002145054000.

Senza recesso da quanto sopra dedotto, eccepito ed argomentato, ad ogni buon fine, si eccepisce la non sussistenza del credito azionato con gli impugnati atti, sussistenza che si contesta in toto, stante che la pretesa creditoria de qua non è dovuta dalla ricorrente a qualsivoglia titolo e/o causa e/o ragione.

In ogni caso si eccepisce la non debenza della pretesa creditoria azionata, stante la intervenuta decadenza dal potere di accertamento e riscossione dell'asserito credito azionato.

Nella fattispecie manca, infatti, la notifica nei termini di legge delle prodromiche cartelle di pagamento e, comunque, è intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria azionata.

Conseguentemente per tutte le ragioni sopra spiegate nulla è dovuto dalla ricorrente, anche, a titolo di somme aggiuntive, interessi di mora ed accessori.

L'opposta Intimazione di pagamento è nulla e/o annullabile e, comunque, inefficace, anche, per l'omessa e/o apparente e/o insufficiente indicazione del responsabile del procedimento, inteso come responsabile della formazione dell'atto, in violazione dell'art. 7, co. 2, lett. a), della L. n. 212 del 2000, che espressamente prevede che "**Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione** devono tassativamente indicare ... il responsabile del procedimento".

Nel caso di specie, nell'opposta Intimazione, quale responsabile del procedimento, viene indicato "il Direttore Titolare pro tempore della Sede provinciale di Agrigento Armando Lo Leggio".

Tale indicazione, per di più sempre identica in tutti gli atti emessi dalla Riscossione Sicilia SPA per la provincia di Agrigento (ossia migliaia e migliaia), non è idonea a soddisfare la previsione del richiamato art. 7, co. 2, lett. a), della L. n. 212 del 2000, stante che non è ipotizzabile, né tanto meno credibile che il Direttore di una sede provinciale possa effettivamente svolgere le funzioni di responsabile del procedimento di tutti gli atti emessi dalla stessa.

Pertanto nella fattispecie concreta l'impugnato atto manca dell'indicazione del responsabile della formazione dei medesimi, ciò che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi in termine, costituisce vizio di legittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa del contribuente.

La giurisprudenza ha correttamente dichiarato " ... l'illegittimità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione privi degli elementi richiesti dal citato art. 7, e, in particolare, del responsabile del procedimento, in quanto il contribuente non viene posto nelle condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento (rectius: Atto di Preavviso di Fermo) costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza - autonomo motivo di impugnazione ". (Ex Plurimis Comm. Trib.



Prov. Parma, 3.11.2009 n. 103; Idem Comm. Trib. Prov. Latina, 4.02.2008, n. 343; Comm. Trib. Prov. Bari, 7.11.2008, n. 146).

Sul punto la Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/2007 ha chiaramente confermato con riferimento alla cartella di pagamento, ma i principi elaborati si applicano a tutti gli atti del concessionario, e, quindi, anche all'Atto di Preavviso di Fermo, l'obbligo di indicazione, a pena di nullità, del responsabile del procedimento di riscossione da parte del Concessionario della Riscossione.

Con tale ordinanza, la Corte Costituzionale ha espressamente statuito che l'art. 7 dello Statuto del Contribuente si applica ai procedimenti tributari, oltre che dell'Amministrazione Finanziaria, dei Concessionari della Riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche; che l'obbligo imposto ai Concessionari di indicare nei propri atti il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, (anche ai fini di eventuali azioni, nei confronti del responsabile), e la garanzia, del diritto di difesa, che sono, altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, co. 1, della Costituzione.

Per quanto sopra esposto, anche, per tale motivo l'impugnata Intimazione di pagamento è nulla e/o annullabile e, comunque, inefficace per omessa e/o apparente e/o insufficiente indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 97 della Cost.

Deve anche rilevarsi come oggi l'atto di intimazione sia sprovvisto di qualsiasi indicazione idonea a consentire l'individuazione esatta dei crediti pretesi.

Invero come sostenuto dal Tribunale di Milano, sentenza n. 630/2006, le cartelle e gli atti di intimazione di pagamento relativi a crediti previdenziali devono essere motivati, sia sinteticamente, né l'indicazione di numeri di serie o di codice, o il

riferimento all'inadempienza sono sufficienti ad individuare la motivazione della pretesa di pagamento, il titolo dell'obbligazione, il fatto al quale si possa ricondurre la nascita dell'obbligazione contributiva e a soddisfare quindi, in definitiva, il requisito della motivazione.

Nella fattispecie la intimazione non contiene alcuna indicazione utile per l'eventuale inadempimento della ricorrente, nessun dettaglio degli addebiti, mancando la allegazione della idonea documentazione da cui trarrebbe fondamento l'an ed il quantum debeatur richiesto, in violazione dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 17 legge 212/2000.

Con il presente atto si eccepisce anche la nullità/inesistenza della cartella esattoriale e della conseguente intimazione di pagamento atteso che non indicano le modalità di calcolo nonché i tassi di interesse applicati.

Per ultimo si evidenzia che la mancata e specifica indicazione sull'atto impugnato del termine per proporre l'opposizione viola il diritto di difesa dell'intimato con la conseguenza della nullità della intimazione di pagamento.

L'impugnato Atto di Intimazione di Pagamento è nullo e/o annullabile e, comunque, inefficace, anche, per tale omessa indicazione delle modalità, dei termini e dell'organo giurisdizionale competente a ricevere e trattare il ricorso avverso gli stessi atti ex art. 7, co. 2, lett. c), L. n. 212 del 2000.

La norma citata prevede espressamente che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

... omissis

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.."

Dal tenore letterale della disposizione legislativa esaminata, emerge con assoluta chiarezza la perentorietà della disposizione contenuta nel citato art. 7, e, di conseguenza, la mancanza di tali elementi porta ragionevolmente a far ritenere che l'atto possa definirsi nullo o, quanto meno annullabile.

Per l'anzidetto conclusivamente considerata l'assoluta certezza che il credito oggetto della cartella e della successiva intimazione di pagamento è abbondantemente prescritto, si ritiene che la mancata sospensione della stessa provocherebbe un danno alla ricorrente, pensionata, assolutamente ingiustificato e, pertanto **si chiede la previa sospensione della esecuzione della stessa.**

Per tali motivi, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti conclusioni

CHIEDE

all'III. mo Sig. Presidente e a Codesta Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento adita, **previa sospensione dell'esecuzione dell'opposta intimazione di pagamento,** ai sensi dell'art. 47, co.3, del Dlgs. n. 546 del 1992, in forza dell'ingiusto, oltre che grave ed irreparabile danno (*periculum in mora*), provocato dall'esecuzione del provvedimento opposto, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto (*fumus boni juris*), di cui in narrativa, ciascuno per quanto di propria competenza, Voglia compiacersi dichiarare:

Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa,

- In Via Principale:

1.1 La Nullità dell'opposta Intimazione di pagamento (Atto consequenziale) per omessa notifica e/o notifica invalida delle prodromiche Cartelle di Pagamento (Atto presupposto), indicate nell'intimazione stessa;

1.2 La Nullità dell'intimazione opposta per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione del combinato disposto degli artt. 7, co.1, parte seconda, e 17, L. n.

Nomino per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, compresa quella esecutiva, l'Avv. Davide Ciccarello, presso il cui studio in Agrigento via Mazzini 205 eleggo domicilio, conferendogli ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, di transigere e conciliare la controversia, proporre impugnazione e resistervi, se convenuti.

Il mandato comprende anche la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi, la rinuncia agli atti del giudizio, la riassunzione o la prosecuzione del processo, promuovere azioni esecutive e quant'altro occorrer possa, dando sin d'ora per rati ed accettati ogni suo atto ed attività.

Accetto che i compensi professionali siano determinati con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.169/03 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento del mandato conferito e di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 2, comma 7, della Legge 162/2014 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita.

Vaccaro Ignazio.....

E' autentica

Maria Giulia

212/2000, nonché dell'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa), per mancato perfezionamento della motivazione "per relationem"

1.3 La Nullità dell'impugnata intimazione per effetto della mancata e/o apparente e/o insufficiente indicazione del responsabile del procedimento in violazione dell'art. 7, co.2, L. 212/2000, e degli artt. 4, 5 e 6, L. 212/2000; nonché degli artt. 24 e 97 della Cost.;

- Nel Merito

2.1. La nullità dell'intimazione opposta per non sussistenza della pretesa creditoria azionata per le causali indicate in narrativa;

2.2. La nullità dell'intimazione opposta per intervenuta decadenza dal potere di accertamento e riscossione e per intervenuta prescrizione per le causali indicate in narrativa

Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, anche, anatocistici, come per legge.

- In Subordine

3.1. Accertare e dichiarare come non dovute le somme richieste a titolo di aggio ed interessi, anche, di mora per le causali indicate in narrativa

4.1 In ogni caso

Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei costituiti difensori che se ne dichiarano anticipatari.


Produce e deposita in segreteria i seguenti documenti:

- 1)** Copia della intimazione di pagamento n. 291 2016 9002145054000, notificata in data 21.06.2016;

Con riserva di depositare memorie difensive, documenti ed integrare i motivi ex art. 24 del Dlg. 546/1992

ISTANZA DI FISSAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 1, Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza.



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 3, Dlgs. n. 546/92, si attesta che il presente ricorso è redatto in triplice esemplare: l'originale, viene notificato mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento alla **RISCOSSIONE SICILIA SPA- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e al **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palma di Montechiaro (AG), Via Fiorentino n. 89; la terza copia, che la parte dichiara conforme all'originale, a mente dell'art. 22, del Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546, verrà depositata nei termini di legge presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 6 quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto, dall'art. 37, co.6, lett. t, del D.L. n. 98 del 2011, si dichiara che:

- il valore dell'impugnata **Intimazione di pagamento** è pari ad **euro 4.331,68**, pertanto il valore del contributo unificato è di **euro 60,00**, la cui ricevuta sarà allegato al ricorso al momento del deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento;
- il valore **delle otto Cartelle di Pagamento impugnate** è inferiore ad **euro 2.582,28**, pertanto il valore del contributo unificato è pari complessivamente alla somma di **euro 240,00 (euro 30,00 * 8 = euro 240,00)**, la cui ricevuta sarà allegato al ricorso al momento del deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

Agrigento, lì 13 luglio 2016

Avv. Davide Ciccarello



FALMA DI ROCCECHIANO


VIA FIORENTINA 89

CORRISPONDENZA DI ROCCECHIANO
in genere ogni settimana PT.



R

1002010 10 55



Posteitaliane

072 - 92100 AGRIGENTO 7 (AG)



Postaraccomandata
IR
€ 7,15
raccomandata da - 92020

STUDIO LEGALE
AVV. DAVIDE CICCARELLO
Via Mazzini, 205 - 92100 AGRIGENTO
T. 0922 610479 - Fax. 0922 610884 - C. 338 5477851
E-mail: avvdaVIDE@ciccarello@gmail.com
P.iva 0225759 084 0 - C.F. CCC DVD 66L06 A089U

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale